

Pubblicato il 20/06/2019

N. 07994/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05883/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5883 del 2019, proposto da

Francesca Arenella, Claudia Barbi, Simona Barretta, Valentina Broccoletti, Simona Catena, Antonella Cavallo, Fabrizia Cerrito, Matteo Corazzi, Alessandra Curcio, Domenica D'Alterio, Giuseppina De Bono, Anna De Chiara, Francesca Delle Cave, Adriana Di Febbraro, Antonella Di Giacinto, Adriana Di Girolamo, Roberta Di Martino, Raffaella Rosita Di Nora, Sara Esposito, Maddalena Farina, Francesca Giovagnoni, Anna Elisabetta Guarino, Paola Ianuale, Irene Imperatore, Sabrina Ingegno, Mariarosaria Lenzoni, Alessandra Miele, Nicoletta Montanaro, Roberto Napoli, Federica Nastasi, Carmela Oliva, Adriano Palmieri, Lucia Palumbo, Anna Panico, Melania Papaccioli, Luca Pera, Concetta Petagna, Nicolina Piccolo, Ida Picone, Angela Pirrotta, Raffaella Pisano, Adriana Prata, Donatella Primerano, Amalia Rastelli, Daniela Riccardo, Luigina Romaniello, Erika Russo, Francesco Sarro, Gaetano Sasso, Emanuela Schettino, Flora Schiavone, Camilla Schifanella, Massimo Signorile, Mattia Tarso, Antonella Tartaglione, Silvia Vaccaro, Lucia Zaccariello, Sebastiana Alaia, Stefania Alessio, Giorgia Ambrosino, Odette

Carfora, Elisabetta Caterino, Maria Chianese, Claudia Ciccarone, Rosalba Civale, Giulia Corcione, Brigida Di Vaio, Nunzia Fontana, Concetta Giordano, Ida Greco, Chiara Guarino, Concetta Marino, Erica Marotta, Ilaria Nastro, Laura Pellegrino, Raffaella Piazza, Maria Giuseppa Scano, Rossella Soriano, Armando Treno, Fernanda Viola, Manuela Barrella, Beatrice Bello, Serenella Colazzo, Giovanna Di Pascale, Oriana Di Quattro, Maria Pia Dragone, Anna Guida, Marilena Marino, Rosanna Trapanese, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Genova, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Torino, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Padova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", Università della Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli

Studi della Basilicata, Università De L'Aquila, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Roma "Roma Tre", Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Università degli Studi Internazionali di Roma "Unint", Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Libera Università Maria Ss. Assunta "Lumsa", Università Europea di Roma, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano "Cattolica del Sacro Cuore", Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Perugia, Università di Verona, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia "Unimore" non costituiti in giudizio;

Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unint - Università' degli Studi Internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per l'annullamento

A) degli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di

specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019), laddove escludono i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 21/30 al test preselettivo svolto nei giorni 15 e 16 aprile 2019; B) dei bandi adottati dagli Atenei resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede» senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus, nella parte in cui confermano la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo; E) qualora occorra del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno», e del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2019;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti

– ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università Mediterranea di Reggio Calabria e di Università della Calabria e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Roma Tre e di Università degli Studi della Tuscia e di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Università degli Studi Genova e di Università degli Studi Bergamo e di Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Università degli Studi Macerata e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi Torino e di Università del Salento - Lecce e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi Foggia e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi di Enna Kore e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Perugia e di Università degli Studi Trento e di Università degli Studi Padova e di Unint - Università degli Studi Internazionali di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Fissa l'udienza pubblica del 18 febbraio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 7994/2019 del 20.06.2019, nel giudizio R.G.n. 5883/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 5883/2019).